

24 LUG 2009

Procedimento sopra il
Rilasciato copia n° 11.11.11
Avv. PERRINO COMPARATO LAURA
Applicato marche per L.
Termine 24 LUG 2009
N. Punteggio

8865/09
Sentenza N. 7.17.09
Spazio N. 7.17.09
Deposita II - 8 LUG 2009
R.D. N. 19.512/09
C.C. N. 8408/09
E.N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Gianni Bruschi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile R.G. n. 19512/09 promosso da:

DI GRAZIA Carmela, residente in Torino Via Fleming n. 31 e quivi in Corso Tassoni n. 12 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Laura Comparato, che la rappresenta e difende per procura 7.04.09 a margine dell'atto introduttivo,

attrice

CONTRO

-SOCIETÀ SARA ASSICURAZIONI Spa con sede in Roma Via Po n. 20 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino Via Magenta n. 41 presso lo studio dell'Avv. Carlo Alberto Ciani, che la rappresenta e difende per procura 28.04.09 in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

convenuta

OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti in favore della conchiudente nella misura di € 250,82, o in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente



dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro. Parte attrice dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove."

Per la convenuta: "ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, voglia il Giudice di Pace, previe le necessarie declaratorie di legge e quant'altro d'uopo, respingere le domande attoree tutte perché infondate in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di giudizio tutte, IVA, CPA e rimborso forfetario compresi."

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione datato 7.04.09, la Sig.ra Di Grazia Carmela evocava avanti questo Giudice ex art. 149 C.d.A. la compagnia assicuratrice contro i rischi R.C.A., società Sara Ass.ni Spa, della propria vettura Lancia Y tg. BL 184 WE per sentirla condannare all'integrale risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza di incidente stradale occorso in Torino Corso Cosenza angolo Via E. D'Arborea il giorno 22.01.09 ore 13,00 circa. Narrava l'attrice in citazione che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la propria vettura, nell'occasione guidata dal sig. Di Grazia Daniel, veniva tamponata dall'autovettura Fiat Bravo tg. BF 116 DJ, di proprietà del sig. De Francesco Francesco e dal medesimo guidata, come da prodotto modulo CAI. In conseguenza dell'urto la vettura attorea aveva subito danni

materiali per la cui riparazione, a seguito dell'intervento del legale dell'attrice con racc. a.r. 30.01.09, era stata concordata tra il riparatore e il perito fiduciario della propria compagnia assicuratrice la spesa di € 900,00. A seguito di vari solleciti, la predetta compagnia provvedeva al risarcimento ex art. 149 Cod. Ass., inviando assegno dell'importo onnicomprensivo di € 975,00 datato 9.03.09: assegno accettato solo in acconto del maggior credito risarcitorio, come da prodotta missiva del legale dell'attrice datata 21.03.09, in quanto con esso non erano state liquidate le spese legali stragiudiziali nella misura di € 200,00 espressamente richiesta con missiva datata 24.02.09.

All'udienza del 16.06.09 fissata ex art. 320 cpc si costituiva l'assicuratrice convenuta con comparsa di risposta datata 15.06.09, contestando in toto le pretese attoree. Vertendo la causa solo su una questione di diritto, alla successiva udienza del 7.07.09 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe, richiamando quelle esposte nelle rispettive note difensive autorizzate nella stessa udienza ritualmente depositate e fra loro scambiate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di liquidazione delle spese legali stragiudiziali merita accoglimento, non potendosi la norma regolamentare dell'art. 9 comma 2 D.P.R. 254/2006 interpretare in modo estensivo, andando oltre il significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore secondo la loro connessione, come fa parte convenuta. Invero, poiché nel caso di specie non si è verificato il presupposto di cui alla predetta norma regolamentare, cioè l'accettazione pura e semplice



dell'offerta da parte della danneggiata, non è applicabile l'esclusione nella stessa enunciata relativamente al compenso per l'assistenza professionale diversa da quella medico-legale. L'assistenza legale infatti, per il consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla difesa attorea, è ormai da considerarsi necessaria per la piena attuazione del diritto di difesa del danneggiato anche nella fase stragiudiziale, tenuto anche conto della complessità degli adempimenti richiesti dal Cod. Ass. Le spese legali stragiudiziali costituiscono pertanto una vera e propria voce di danno il cui risarcimento non può essere omissso ex art. 2058 c.c. al fine di ripristinare integralmente il patrimonio del soggetto interessato. D'altra parte una norma regolamentare, quale quella invocata dalla convenuta, non può modificare lo schema risarcitorio principalmente basato sulle disposizioni di cui all'art. 1917 c. c.

Alla luce dei documentati interventi del legale dell'attrice e delle voci di tariffa per le prestazioni legali stragiudiziali (D.M. n. 127/2004), si ritiene congrua la richiesta della somma di € 250,82, come da conteggio esposto a pag. 4 dell'atto di citazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando:

-Considerata insufficiente e non pienamente soddisfattoria l'offerta reale di € 975,00 effettuata ante causam dalla compagnia assicuratrice convenuta ex art. 149 C.d.A; condanna la Società Sara Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della sig.ra



Di Grazia Carmela della residua somma capitale di € 250,82 a titolo di rimborso delle spese legali stragiudiziali, con gli interessi legali dalli 9.03.09 fino al giorno del saldo effettivo.

-Condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione delle spese di causa sostenute dall'attrice, che liquida nella complessiva somma di € 405,00, di cui € 36,00 per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 12,5% su imponibile ex art. 14 T.P.F.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino il 7.07.09

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Gianni Braschi

FINO Dr.ssa Anna
CANCELLIERE - 83

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, li



- 8 LUG 2009

FINO Dr.ssa Anna
CANCELLIERE - 83